



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

I DIRETTORI GENERALI

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del*

Consiglio” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

VISTA la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2022, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/425;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Intertek Italia S.p.A.** con sede legale in Via Miglioli, 2/A - 20063 – Cernusco sul Naviglio (MI), emanato in data 2 novembre 2021 da questa Direzione Generale con **scadenza il 11 dicembre 2025**;

VISTO il decreto di estensione dell’autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Intertek Italia S.p.A.**, emanato in data 7 luglio 2022 da questa Direzione Generale con **scadenza il 11 dicembre 2025**;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità*”

con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)";

ACQUISITA la Delibera del 22 luglio 2022 (DC2022UTL016), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, prot. DGMCTCNT 0238780 del 27 luglio 2022, con la quale è stato esteso lo scopo di accreditamento riportato nel certificato di accreditamento n. 277B in scadenza l'11 dicembre 2025, a favore della società **Intertek Italia S.p.A.**, con riferimento al Regolamento (UE) 2016/425 - D.P.I.-;

ACQUISITA l'istanza Prot. n. 0249145 del 9 agosto 2022, con la quale l'Organismo **Intertek Italia S.p.A.**, ha chiesto l'estensione dell'Autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – D.P.I.;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Direttiva del Ministro;

ACQUISITE agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

RITENUTO di dover conseguentemente aggiornare il decreto di autorizzazione del 2 novembre 2021;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n.52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n.234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

DECRETANO

Art. 1

1. La società **Intertek Italia S.p.A.**, - (P.IVA 12431470157), con sede legale Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 – Cernusco sul Naviglio (MI), ed operative in Via di Stagno, 17 F/G - 50055 – Lastra a Signa (FI) e Via Principe di Udine, 114 – 33030 Campoformido (UD), è autorizzata, **in estensione** alle attività elencate nel decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 2 novembre 2021, a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento ai dispositivi di protezione di seguito elencati:

PRODOTTI	PROCEDURE	ALLEGATI
Dispositivo per la protezione dal freddo [freddo > -50 °C], [freddo estremo <-50 °C]	Controlli sul prodotto a intervalli casuali (Modulo C2)	Allegato VII

Art.2

1. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 2 novembre 2021, adottate a favore della società **Intertek Italia S.p.A.**

Art.3

1. Il presente decreto ha validità fino all' **11/12/2025** data di scadenza del certificato di accreditamento, ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea.
2. La notifica della presente estensione dell'autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma
2. 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".
3. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

IL DIRETTORE GENERALE
per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela
del Consumatore e la Normativa Tecnica
(Avv. Loredana Gulino)

IL DIRETTORE GENERALE
per la Salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro
(Dr. Gennaro Gaddi)